COMMISSIONE VI

FINANZE

62.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 4 LUGLIO 1990

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **FRANCO PIRO**

INDICE

PAG.

Proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):

Senatore Aliverti: Licenza per depositi di caffè. Modifiche agli articoli 2 e 10 della legge 26 maggio 1966, n. 344 *(Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato)* (2789);

Farace: Modifiche agli articoli 2 e 10 della legge 26 maggio 1966, n. 344, concernente la licenza per depositi di caffè (1362) 3

Piro Franco, *Presidente* 3, 4

De Luca Stefano, *Sottosegretario di Stato per le finanze* 4

Maccheroni Giacomo (PSI), *Relatore* 4

PAG.

Disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio):

Integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di società assicurative e in società assicurative *(Approvato dalla X Commissione permanente del Senato)* (3822) 5

Piro Franco (PSI), *Presidente, Relatore* 5, 8 9, 10, 11, 12, 13

Babbini Paolo, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato* ... 8, 9 10, 11, 12, 13

Bellocchio Antonio (PCI) 10, 12, 13

Bruzzani Riccardo (PCI) 8, 10

Usellini Mario (DC) 9, 10, 11, 12, 13

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 18.

RENATO RAVASIO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione delle proposte di legge senatore Aliverti: Licenza per depositi di caffè. Modifiche agli articoli 2 e 10 della legge 26 maggio 1966, n. 344 (Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato) (2789); Farace: Modifiche agli articoli 2 e 10 della legge 26 maggio 1966, n. 344, concernente la licenza per depositi di caffè (1362).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata delle proposte di legge d'iniziativa del senatore Aliverti: « Licenza per depositi di caffè. Modifiche agli articoli 2 e 10 della legge 26 maggio 1966, n. 344 », già approvata dalla VI Commissione permanente del Senato nella seduta del 19 maggio 1988; e del deputato Farace: « Modifiche agli articoli 2 e 10 della legge 26 maggio 1966, n. 344, concernente la licenza per depositi di caffè ».

Ricordo che nella seduta del 18 aprile 1990 si è conclusa la discussione sulle linee generali e la Commissione ha deliberato di assumere come testo-base per l'ulteriore discussione la proposta di legge n. 2789.

Comunico che su tale testo la I Commissione affari costituzionali, in data 13 giugno 1990, ha espresso parere favorevole, a condizione « che l'articolo 2 sia riformulato evitando di sanzionare la semplice mancata presentazione della domanda di rinnovo e prevedendo, invece, la sanzione della continuazione dell'attività oltre la scadenza del termine senza aver presentato tempestiva domanda di rinnovo ».

Comunico altresì che la II Commissione giustizia, in data 22 maggio 1990, ha espresso parere favorevole con la seguente osservazione: « Si fa presente l'esigenza di far discendere l'applicazione della sanzione amministrativa dalla prosecuzione dell'attività oltre il termine di scadenza della licenza e non già dalla semplice mancata presentazione della domanda di rinnovo, non potendosi ovviamente far obbligo ad alcuno di continuare un'attività che non abbia interesse a svolgere. Si invita pertanto la commissione di merito a formulare l'articolo 2 nel senso di prevedere che il titolare della licenza che prosegue nell'esercizio dell'attività senza aver presentato domanda per il rinnovo nel termine previsto sia punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da lire 400 mila a lire due milioni; e, in un successivo comma, che la licenza si intende comunque decaduta se la domanda di rinnovo non è presentata entro sei mesi dal termine di scadenza ».

Passiamo all'esame degli articoli.

Poiché all'articolo 1 non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

1. Il primo comma dell'articolo 2 della legge 26 maggio 1966, n. 344, è sostituito dal seguente:

« 1. La licenza di cui all'articolo 1 è rilasciata dall'intendente di finanza della provincia ove è posto l'esercizio o lo stabilimento, sentito il comando della Guar-

dia di finanza competente per territorio; essa ha validità fino al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello del rilascio. La licenza può essere rinnovata ogni cinque anni, su richiesta del titolare da presentarsi entro il termine di scadenza ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

1. All'articolo 10 della legge 26 maggio 1966, n. 344, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« La mancata presentazione della domanda di rinnovo della licenza di cui all'articolo 1 nel termine previsto dall'articolo 2, primo comma, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire quattrocentomila a lire due milioni. Qualora il titolare della licenza non presenti domanda di rinnovo entro sei mesi dal suddetto termine la licenza di intende decaduta ».

GIACOMO MACCHERONI, *Relatore.* Signor presidente, ritengo di condividere l'opportunità di riformulare l'articolo 2 secondo l'indicazione della I Commissione affari costituzionali. Il testo di tale articolo, trasmesso per il parere, prevedeva, infatti, l'applicazione di sanzioni per la mancata presentazione della domanda di rinnovo, mentre la Commissione affari costituzionali ritiene che tale sanzione debba essere evitata. Pertanto, al fine di recepire la condizione in oggetto, presenterò un apposito emendamento.

STEFANO DE LUCA, *Sottosegretario di Stato per le finanze.* Condivido nella sostanza la condizione posta dalla Commissione affari costituzionali e fatta propria dal relatore; tuttavia, mi chiedo se la questione non sia risolvibile in via interpretativa, attraverso l'adozione di un atto amministrativo, per evitare che il provvedimento torni nuovamente all'esame del Senato.

GIACOMO MACCHERONI, *Relatore.* Sono anch'io favorevole ad una soluzione che non richieda tempi lunghi, ma credo che quella prospettata dal rappresentante del Governo ponga problemi che riguardano il Ministero o l'autorità competente ad esaminare le domande di rinnovo. Tuttavia non saremmo contrari ad un'ipotesi del genere, purché la soluzione da adottare non preveda di modificare l'articolato, il quale, anche per una sola modificazione, dovrebbe tornare all'esame del Senato.

PRESIDENTE. Il relatore, onorevole Maccheroni, in conformità del parere espresso dalla I Commissione affari costituzionali, ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 2, sostituire le parole: La mancata presentazione della *con le seguenti:* Chiunque continui ad esercitare le attività di cui all'articolo 1 primo comma, senza aver presentato la *e la parola:* punita *con la seguente:* punito.

2. 1.

Il Relatore.

STEFANO DE LUCA, *Sottosegretario di Stato per le finanze.* Non insisto nella soluzione prospettata ed esprimo parere favorevole sull'emendamento 2.1. del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore, 2.1, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 2 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Il seguito della discussione con la votazione finale del provvedimento è rinviato ad altra seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge: Integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di società assicurative e in società assicurative (Approvato dalla X Commissione permanente del Senato) (3822).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di società assicurative e in società assicurative », già approvato dalla X Commissione permanente del Senato nella seduta pomeridiana del 5 aprile 1989.

Avverto che, a seguito dell'approvazione in linea di principio di una serie di emendamenti nella seduta dello scorso 18 aprile, la Commissione affari costituzionali, in data 19 giugno 1990, ha espresso parere favorevole sul disegno di legge n. 3822 e sull'emendamento 18.2, a condizione che sia soppresso il comma 2-*ter*.

Inoltre, in data 23 maggio 1990, la Commissione giustizia ha espresso parere favorevole sugli emendamenti 2.1, 2.2, 2.01, 6.1, 7.1, 8.2, 8.5, 9.1, 9.01, 12.1, 13.3, 13.1, 13.2, 20.01 e 20.02, nonché, in quanto non contrastino con l'articolo aggiuntivo 9.01, sugli emendamenti 9.02 e 13.4 con le seguenti osservazioni: « Si invita la Commissione di merito a tener presente l'esigenza di concentrare in un'unica previsione normativa le sanzioni relative a comportamenti omissivi contemplate in diverse disposizioni; si invita altresì la Commissione di merito a valutare l'opportunità, per quanto concerne l'emendamento del relatore 13.1, di prevedere che sia sanzionata anche la ritardata esecuzione della comunicazione di cui all'articolo 12, comma 1 ».

In data 22 maggio 1990, la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole sul testo del disegno di legge e sull'emendamento 18.2.

Infine, in data 15 maggio 1990, la Commissione lavoro pubblico e privato ha espresso parere favorevole sul disegno di legge.

Nella seduta odierna la Commissione, avendo acquisito i suddetti pareri, procederà alla votazione degli articoli e degli emendamenti già approvati in linea di principio.

Poiché all'articolo 1 non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

TITOLO I.

INTEGRAZIONI E MODIFICHE ALLA LEGGE 12 AGOSTO 1982, N. 576

ART. 1.

(Commissario ad acta).

1. Dopo l'articolo 6 della legge 12 agosto 1982, n. 576, è inserito il seguente:

« ART. 6-*bis*. – *(Commissario per il compimento di singoli atti)*. — 1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nei casi di grave inosservanza delle disposizioni impartite dalle autorità preposte alla vigilanza, di propria iniziativa o su proposta dell'ISVAP può disporre con proprio decreto la nomina di un commissario per il compimento di singoli atti necessari per rendere la gestione degli enti e delle imprese conforme a legge.

2. La nomina deve, in ogni caso, essere preceduta dalla contestazione da parte del Ministro, ove non vi abbia già provveduto l'ISVAP, ai legali rappresentanti dell'ente o dell'impresa dell'inosservanza e può essere disposta solo decorso inutilmente il termine contestualmente assegnato per far cessare i fatti addebitati e rimuoverne gli effetti ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

(Amministrazione straordinaria).

1. L'articolo 7 della legge 12 agosto 1982, n. 576, è sostituito dal seguente:

« ART. 7. – *(Amministrazione straordinaria).* — 1. Nei casi di gravi irregolarità nell'amministrazione, di gravi violazioni delle norme legali, regolamentari o statutarie, oppure di grave e persistente inosservanza delle disposizioni impartite dalle autorità preposte alla vigilanza, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, anche tenuto conto della situazione patrimoniale dell'impresa, di propria iniziativa o su proposta dell'ISVAP, con proprio decreto e sentita la commissione consultiva di cui agli articoli 76 e seguenti del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni, può disporre lo scioglimento degli organi amministrativi e sindacali ordinari degli enti e delle imprese di cui all'articolo 4, primo comma.

2. Lo scioglimento deve, in ogni caso, essere preceduto dalla contestazione da parte del Ministro, ove non vi abbia già provveduto l'ISVAP, degli addebiti ai legali rappresentanti dell'ente o dell'impresa e può essere disposto solo decorso inutilmente il termine contestualmente assegnato per far cessare i fatti addebitati e rimuoverne gli effetti.

3. Con lo stesso decreto sono nominati uno o più commissari straordinari per l'amministrazione dell'ente o dell'impresa e un comitato di sorveglianza composto da un presidente e da due o quattro membri.

4. Col decreto di nomina, o successivamente, vengono determinati il compenso per i commissari, i componenti del comitato di sorveglianza ed il suo presidente; il compenso è a carico dell'ente o dell'impresa.

5. Gli organi amministrativi disciolti devono redigere l'inventario ed il rendiconto dalla data di chiusura dell'esercizio cui si riferisce l'ultimo bilancio approvato; l'inventario e il rendiconto, corredati da una relazione del collegio sindacale disciolto e certificati dall'ISVAP, devono essere consegnati al commissario entro tre mesi dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 1.

6. Il comitato di sorveglianza sostituisce in tutte le sue funzioni il disciolto collegio sindacale; delibera a maggioranza e in caso di parità di voti prevale quello del presidente.

7. Sono attribuiti al commissario straordinario tutti i poteri dei disciolti organi amministrativi. Quando i commissari siano più d'uno deliberano a maggioranza; se sono due deliberano all'unanimità; la rappresentanza di fronte ai terzi ed in giudizio dell'ente o dell'impresa spetta a due di essi, con firma congiunta.

8. Durante la gestione sono sospese le funzioni proprie dell'assemblea dei soci.

9. Il commissario, quando lo ritenga necessario e previa autorizzazione dell'ISVAP, può convocare l'assemblea straordinaria dei soci.

10. Il commissario:

a) propone, sentito il comitato di sorveglianza e previa autorizzazione dell'ISVAP, l'azione di responsabilità contro i membri dell'organo amministrativo e sindacale dell'ente o dell'impresa;

b) riferisce trimestralmente all'ISVAP sull'andamento della gestione, sulla situazione e sulle esigenze dell'ente o dell'impresa e comunica immediatamente all'ISVAP il verificarsi delle condizioni che impediscono l'utile prosecuzione della gestione; ogni relazione del commissario deve essere accompagnata da motivato parere del comitato di sorveglianza;

c) trasmette immediatamente all'ISVAP, unitamente ad una propria dettagliata valutazione ed al parere del comitato di sorveglianza, ogni proposta ricevuta in ordine al risanamento o al riassetto aziendale;

d) promuove, non appena si siano verificati i presupposti e previa autorizzazione dell'ISVAP, la ricostituzione degli organi amministrativi e sindacali ordinari.

11. La gestione ha la durata massima di un anno; su motivata richiesta del commissario e con il parere del comitato di sorveglianza, possono essere concesse proroghe dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su relazione motivata dell'ISVAP e sentita la commissione consultiva di cui all'articolo 76 e seguenti del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, per un periodo complessivo non superiore a dodici mesi.

12. La chiusura dell'esercizio in corso alla data di inizio della gestione è protratta, a tutti gli effetti di legge, fino al termine della gestione.

13. I decreti ministeriali di inizio e di cessazione della gestione devono essere pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Il decreto di cessazione è adottato sulla base di motivate proposte dell'ISVAP e previa verifica della ricostituzione degli organi societari.

14. Al termine della gestione:

a) il commissario redige il bilancio ed il conto dei profitti e delle perdite e li presenta, unitamente alla relazione del comitato di sorveglianza, entro sei mesi all'ISVAP per l'approvazione;

b) il commissario ed il comitato di sorveglianza redigono separati rapporti sull'attività svolta e li rimettono all'ISVAP;

c) il commissario redige l'inventario ed il rendiconto dalla data di inizio della gestione; l'inventario e il rendiconto, corredati da una relazione del comitato di sorveglianza, devono essere consegnati agli organi amministrativi ordinari entro tre mesi dalla chiusura della gestione.

15. Le contestazioni sul rendiconto del commissario debbono, a pena di decadenza, essere comunicate all'ISVAP entro sessanta giorni dalla sua presentazione, L'azione di responsabilità contro il commissario deve essere promossa entro il termine di Prescrizione di due anni dalla data della pubblicazione del decreto di cessazione della gestione straordinaria.

16. Le azioni di responsabilità promosse dal commissario debbono essere proseguite dagli organi amministrativi ordinari, i quali sono tenuti a presentare all'ISVAP, entro il 31 dicembre di ogni anno, un rapporto sullo stato dei relativi procedimenti ».

A tale articolo, in qualità di relatore, ho presentato i seguenti emendamenti:

All'articolo 2, comma 1, sostituire il terzo capoverso con il seguente:

3. Con lo stesso decreto sono nominati, su designazione dell'ISVAP, uno o più commissari straordinari per l'amministrazione dell'ente o dell'impresa e un comitato di sorveglianza composto da un presidente e da due a quattro membri.

2. 1.

All'articolo 2, comma 1, sostituire il nono capoverso con il seguente:

9. Il commissario, ove lo ritenga necessario e previa autorizzazione dell'ISVAP, può convocare l'assemblea ordinaria e straordinaria dei soci.

2. 2.

Ricordo, inoltre, che gli onorevoli Bellocchio, Bruzzani ed Auleta hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-*bis*.

(Poteri dell'ISVAP)

1. L'ultimo comma dell'articolo 5 della legge 12 agosto 1982, n. 576, è sostituito dal seguente:

« 2. I dati, le notizie e le informazioni acquisiti dall'ISVAP nell'esercizio delle sue attribuzioni sono tutelati dal segreto di ufficio anche nei riguardi delle pubbli-

che amministrazioni, ad eccezione del Minitero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nonché dei due rami del Parlamento secondo le competenze e le modalità stabilite nei rispettivi regolamenti.

3. Gli amministratori, i sindaci o revisori e i direttori generali degli enti e delle imprese di cui al primo comma dell'articolo 4 che non ottemperano alle richieste o non si uniformano alle prescrizioni dell'ISVAP, sono puniti con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire 2 milioni a lire 40 milioni ».

2. 01.

PAOLO BABBINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Nell'emendamento 2.1, la dizione adottata (« sono nominati, su designazione dell'ISVAP ») echeggia nell'articolo aggiuntivo 20.01 presentato dal relatore. Ricordo di aver già espresso forti perplessità circa quest'espressione. Ora, per superare queste riserve, invito la Commissione a prendere in considerazione due alternative: o i commissari straordinari vengono nominati, come accade attualmente, dal ministro dell'industria nell'ambito di una rosa di nominativi all'uopo indicati – soltanto indicati – dall'ISVAP, oppure, con una soluzione altrettanto coerente, essi vengono nominati direttamente dall'ISVAP.

Il problema è quello di chiarire le responsabilità: ritengo che la procedura di nomina da parte del ministro, sulla base di una designazione dell'ISVAP, rischi di impedire l'assunzione di precise responsabilità. Ecco perché il Governo sarebbe più favorevole ad una delle due ipotesi prospettate.

RICCARDO BRUZZANI. Il gruppo comunista è favorevole alla seconda ipotesi, quella di attribuire all'ISVAP il potere di nomina dei commissari straordinari. Tale procedura ci appare più coerente con tutta una serie di scelte adottate relativamente al complesso del provvedimento.

PRESIDENTE. Recependo gli orientamenti emersi, desidero presentare il seguente subemendamento:

All'emendamento 2.1, sostituire le parole: Con lo stesso decreto sono nominati, su designazione dell'ISVAP, *con le seguenti:* L'ISVAP nomina.

0.2.1.1.

In sostanza, sulla base del suddetto subemendamento, la nuova formulazione del terzo capoverso dell'articolo 2 del disegno di legge sarebbe la seguente: « L'ISVAP nomina uno o più commissari straordinari per l'amministrazione dell'ente o dell'impresa e un comitato di sorveglianza composto da un presidente e da due a quattro membri ».

PAOLO BABBINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Sul subemendamento 0.2.1.1 mi rimetto al parere della Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento 0.2.1.1, per il quale il rappresentante del Governo si è rimesso alla Commissione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 2.1 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 2.2.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 2 con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Bellocchio ed altri 2.01.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

TITOLO II

CONTROLLO DELLE PARTECIPAZIONI ASSICURATIVE E DEGLI ATTI COMPIUTI CON SOCIETA DI GRUPPO

ART. 3.

(Partecipazioni di controllo).

1. Le imprese di assicurazione non possono assumere partecipazioni di controllo in altre società quando queste esercitino attività diverse da quelle consentite alle stesse imprese di assicurazioni dagli articoli 5, secondo comma, della legge 10 giugno 1978, n. 295, e 4, comma 2, della legge 22 ottobre 1986, n. 742.

2. La connessione tra l'attività assicurativa e quella esercitata dalla società controllata può risultare da un programma di attività richiesto dall'ISVAP alla società controllante.

3. In relazione allo stato di attuazione delle direttive CEE n. 73/239 del 24 luglio 1973, e n. 79/267 del 5 marzo 1979, il CIPE fissa i criteri sulla base dei quali il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può autorizzare deroghe alla disposizione di cui al comma 1.

MARIO USELLINI. Signor presidente, l'articolo 3, (prevedendo che le imprese di assicurazione non possano assumere partecipazioni di controllo in altre società, quando queste esercitino attività diverse da quelle consentite dalla legge n. 295 del 1978), introduce un principio che attiene alla facoltà delle compagnie di assicurazioni di acquisire partecipazioni. Mi risulta, invece, che tale articolo sia stato interpretato dalla stampa come facoltà per le imprese di assicurazioni di acquisire partecipazioni nelle banche; è opportuno, pertanto, chiarirne il significato, in quanto spetta alla normativa che disciplina l'attività bancaria indicare i settori nei quali si possono operare acquisizioni.

L'articolo 3 prevede una potenzialità, ma non comporta la facoltà di acquisire, ripeto, partecipazioni nelle banche, salvo che non sia la normativa che regola l'attività degli istituti bancari a deciderne l'assunzione. In altri termini, ciò vuol dire che potenzialmente è prevista la possibilità di tali acquisizioni, ma il regolamento bancario può vietare alle compagnie di assumere forme di controllo in altre società.

PAOLO BABBINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* L'articolo 3 non pone vincoli e divieti, ma prevede che tra l'attività assicurativa e quella esercitata dalla società controllata vi sia connessione.

MARIO USELLINI. Tuttavia, esso è stato interpretato diversamente; per questo sarebbe opportuno chiarire quali iniziative tale articolo consente, anche rispetto alla normativa sull'anti*trust*, già approvata dal Senato.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo in votazione l'articolo 3, al quale non sono stati presentati emendamenti.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 4.

(Obbligo di comunicazione dell'assunzione di partecipazioni).

1. Le imprese di assicurazione devono comunicare all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), entro il termine di quindici giorni, l'avvenuta assunzione di partecipazione in altra società, qualora la partecipazione, da sola od unitamente ad altra già posseduta, comporti il controllo della società partecipata.

2. Nello stesso termine previsto dal comma 1 deve altresì essere comunicata ogni altra partecipazione assunta con impiego del patrimonio libero quando la stessa, da sola od unitamente ad altra già posseduta, superi i limiti che saranno stabiliti con decreto del Ministro dell'indu-

stria, del commercio e dell'artigianato, su parere dell'ISVAP, con riferimento al capitale della società partecipata ed al patrimonio libero dell'impresa di assicurazione. L'obbligo di comunicazione sussiste anche per le variazioni in aumento della partecipazione già comunicata.

L'onorevole Bellocchio ha presentato il seguente emendamento, di cui per chiarezza do nuovamente lettura:

All'articolo 4, comma 1, sostituire le parole: quindici giorni *con le seguenti* quarantotto ore dalla data di stipulazione.

4. 1.

In qualità di relatore, accetto questo emendamento.

PAOLO BABBINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Concordo con l'onorevole relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Bellocchio 4.1, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Passiamo all'emendamento Bellocchio ed altri 4.2, già approvato in linea di principio nella seduta del 18 aprile scorso.

MARIO USELLINI. Sulla misura del 15 per cento avrei qualche perplessità, se si considera il valore che avrebbe tale percentuale se l'acquisizione di partecipazioni fosse effettuata, per esempio, dalle Assicurazioni generali; in altri termini, anche in relazione all'entità dei capitali di riserva, il 15 per cento del capitale sociale dell'impresa di assicurazione non è affatto irrilevante! Per questo, a mio avviso, sarebbe opportuna una sua riduzione, trattandosi soltanto di un obbligo di comunicazione.

PAOLO BABBINI, *Sottosegreterio di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* L'emendamento in questione ha la finalità di controllare che un'azienda non impieghi una percentuale eccessiva del proprio capitale sociale ai fini della stabilità; peraltro, il Governo aveva già espresso parere contrario sull'emendamento, perché il controllo di stabilità nelle imprese di assicurazione è effettuato anche in assenza di questa norma. Infatti, la loro stabilità viene assicurata non tanto dal capitale sociale, quanto dal margine di solvibilità. Quindi, poiché l'emendamento in questione si propone di raggiungere l'obiettivo di un controllo efficace di stabilità, ma in effetti non lo raggiunge, confermo il parere contrario del Governo.

MARIO USELLINI. Credo che si potrebbe prendere in considerazione l'opportunità di modificare l'emendamento 4.2 nel senso di portare al 2 per cento il valore della partecipazione che comporti un obbligo di comunicazione all'ISVAP. Non si tratta, infatti, di un problema di stabilità, ma di trasparenza; in questo senso, mi sembra che il 2 per cento del patrimonio dell'impresa costituisca già una grandezza rilevante.

ANTONIO BELLOCCHIO. Credo che in questa sede dobbiamo regolarci adottando norme simili al provvedimento sull'anti*trust*, tenendo conto della presenza o dell'assenza di un patto di sindacato.

MARIO USELLINI. Nel caso delle Assicurazioni generali, una grandezza del 2 per cento equivale a circa 100 miliardi.

PRESIDENTE. Si tratta, però, di un esempio che non è facile estendere alla generalità dei casi.

MARIO USELLINI. È anche vero, però, che la soglia del 15 per cento per imprese assicurative con un forte capitale sociale è in alcuni casi addirittura troppo elevata.

RICCARDO BRUZZANI. La comunicazione è « in ogni caso dovuta » in un'ipotesi di partecipazione come quella prospettata dall'emendamento 4.2, ma nulla vieta all'ISVAP di richiedere informazioni

in ordine a operazioni che interessino percentuali meno elevate.

PAOLO BABBINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Il problema è che siamo già passati dal 20 al 15 per cento; ora si viene a proporre il 2 per cento ...

MARIO USELLINI. Lo ribadisco: si tratta di un problema di trasparenza.

PRESIDENTE. Nella seduta del 18 aprile il Governo e, nella mia persona, il relatore si erano dichiarati contrari all'ipotesi del 15 per cento proposta dall'onorevole Usellini; ricordo che su di essa la Commissione si è espressa favorevolmente. D'altra parte, non c'è niente di male a prevedere che un organismo di controllo, in questo caso l'ISVAP, possa disporre di informazioni.

MARIO USELLINI. Si tratta di raccogliere le informazioni provenienti dal mercato.

PAOLO BABBINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Ripeto che questa norma non aveva la finalità di fornire informazioni sul mercato, ma quella di garantire la stabilità.

MARIO USELLINI. In questo caso, occorrerebbe stabilire che le azioni acquisite non comportino il diritto di voto.

PAOLO BABBINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* La *ratio* della norma è quella di impedire che un'impresa di assicurazione impegni una quota eccessiva del proprio capitale.

MARIO USELLINI. Ma questo non è stato scritto.

PAOLO BABBINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* L'ISVAP può sempre chiedere una comunicazione a titolo informativo.

MARIO USELLINI. Non è vero: senza una base di conoscenza l'ISVAP non è neanche in grado di orientare le richieste di comunicazione.

PAOLO BABBINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Già attualmente l'ISVAP ha il potere di chiedere a qualunque impresa le informazioni che ritenga più opportune. La norma in esame, invece, innova nel senso di introdurre un obbligo da parte delle imprese. Se è vero quanto sostenuto dall'onorevole Usellini e, cioè, che per una grandissima società assicurativa la quota del 15 per cento del capitale sociale è perfino troppo elevata, è anche vero che quella percentuale risulta appena sufficiente nel caso di piccole imprese.

MARIO USELLINI. Logicamente la grandezza si misura in proporzione alle diverse dimensioni.

PAOLO BABBINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria il commercio e l'artigianato.* Non è tanto questo elemento ad avere importanza, quanto la stabilità dell'impresa. Muovendosi verso valori percentuali sempre più bassi ai fini dell'obbligo di comunicazione, fino ad arrivare al 2 per cento, come richiesto, si appesantiscono gli adempimenti burocratici a carico delle imprese assicuratrici e, comunque, si fanno pervenire all'ISVAP informazioni delle quali esso non può servirsi.

MARIO USELLINI. Non credo che si tratti di casi che si verificano tutti i giorni.

PAOLO BABBINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* In realtà, per quanto riguarda l'acquisto e la vendita, un valore del 15 per cento del capitale sociale non dà il senso della stabilità, poiché questo concetto è dato dal margine di solvibilità. Le norme vigenti implicano già un controllo dell'ISVAP sul margine di solvibilità: si tratta di una verifica molto più penetrante.

MARIO USELLINI. Questo controllo, però, riguarda i rischi.

PRESIDENTE. È chiaro che i punti di vista rimangono divergenti a causa della diversa finalità che il relatore ed il Governo attribuiscono a questa norma. A nostro parere, l'obbligo di comunicazione serve a tutelare la stabilità e ad evitare elevate potenzialità di rischio di impoverimento del capitale sociale. Viceversa, l'onorevole Usellini ritiene che la norma debba avere effetti di trasparenza per quanto concerne i movimenti sul mercato.

MARIO USELLINI. Si tratta, a questo punto, di conoscere l'orientamento della Commissione sulla soglia del 15 per cento già indicata. Se fosse ritenuta eccessiva, si potrebbe esaminare l'opportunità di ridurla ulteriormente. Ricordo che nel caso della CONSOB l'obbligo di comunicazione riguarda tutte le quotazioni superiori al 2 per cento del capitale. A mio avviso, siamo in presenza di una norma « aperta », la quale non prevede che l'organo di vigilanza sia informato delle modalità con cui la società vigilata investe i propri capitali al di fuori del suo settore di attività.

PRESIDENTE. L'onorevole Bellocchio ha presentato il seguente subemendamento al suo emendamento 4.2:

All'emendamento 4.2, sostituire le parole: 15 per cento *con le seguenti:* 5 per cento.
0.4.2.2.

PRESIDENTE. Non accetto questo subemendamento.

PAOLO BABBINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Concordo con il parere dell'onorevole relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento Bellocchio 0.4.2.2, non accettato dal relatore, né dal Governo.
(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Bellocchio ed altri 4.2, con la modifica testé apportata.
(È approvato).

Passiamo all'emendamento Bellocchio e Bruzzani 4.3, già approvato in linea di principio nella seduta del 18 aprile scorso.

PAOLO BABBINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Nell'emendamento 4.3, così come in numerosi altri emendamenti, figura il riferimento al gruppo. Ritengo che sarebbe opportuno sopprimere tale riferimento in tutti gli emendamenti in cui esso figura, oppure prevedere, con un articolo transitorio e finale, una delega al Governo affinché emani, ai fini della vigilanza, norme dirette ad identificare il gruppo assicurativo. In caso contrario, inseriremmo nel testo del provvedimento un concetto che non trova adeguata esplicazione né in questa, né in altre norme di legge. Si tratta, semmai, di accertare se sia ammissibile o meno concedere una delega al Governo.

ANTONIO BELLOCCHIO. Infatti, non è possibile emanare una delega in sede legislativa.

PAOLO BABBINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Quindi, poiché questa soluzione non è praticabile, in assenza di un'adeguata definizione che renderebbe difficile se non impossibile la sua identificazione, il Governo chiede di sopprimere il riferimento al gruppo negli emendamenti in cui esso figura.

PRESIDENTE. Invito la Commissione a tener conto del suggerimento del Governo, dal momento che la questione non sarebbe comunque risolvibile con lo strumento della delega. Peraltro, fare riferimento nella normativa che ci accingiamo ad approvare al concetto di « gruppo assicurativo », quando esso non è definito nella nostra legislazione in modo chiaro, non solo ai fini del controllo, ma anche

ai fini tributari, significherebbe introdurre una tipologia di gruppo che potrebbe portare ad un contenzioso di grande rilievo.

Nell'invitare, quindi, la Commissione a non approvare tale emendamento, propongo di accogliere la proposta del Governo che mira a soddisfare tutte le parti politiche, al di là di ogni distinzione, perché in un eventuale contenzioso sarebbe difficile trovare la giusta soluzione.

ANTONIO BELLOCCHIO. Accolgo il suggerimento del Governo e ritiro il mio emendamento 4.3.

MARIO USELLINI. In effetti, il riferimento al gruppo non trova una precisa corrispondenza nella nostra legislazione ad un soggetto ben definito; pertanto presento un emendamento, anche a nome del collega Bellocchio, con una formulazione analoga a quella ricorrente nel provvedimento antitrust.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Usellini e Bellocchio hanno presentato il seguente emendamento:

All'articolo 4, comma 2, dopo le parole: altra già posseduta *aggiungere le seguenti:* direttamente o per il tramite di società controllate o fiduciarie o per interposta persona.

4.5.

PAOLO BABBINI, *Sottosegretario, di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* A nome del Governo, esprimo parere favorevole sull'emendamento Usellini e Bellocchio 4.5.

PRESIDENTE. Anche il relatore esprime parere favorevole.

Pongo in votazione l'emendamento Usellini e Bellocchio 4.5, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Passiamo all'emendamento Bellocchio e Bruzzani 4.4, già approvato in linea di principio nella seduta del 18 aprile scorso.

PAOLO BABBINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Il Governo ha già chiarito cosa si intende per pubblica notizia; spetta poi all'ISVAP procedere alla pubblicità nelle forme che ritiene più opportune.

A nome del Governo, esprimo parere favorevole sull'emendamento Bellocchio e Bruzzani 4.4.

PRESIDENTE. Anch'io esprimo parere favorevole.

Pongo in votazione, l'emendamento Bellocchio e Bruzzani 4.4.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 4, con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta, come stabilito nell'ambito dell'ufficio di presidenza

La seduta termina alle 19.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO STENOGRAFIA DELLE COMMISSIONI ED ORGANI COLLEGIALI

DOTT. LUCIANA PELLEGRINI CAVE BONDI

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio Stenografia delle Commissioni ed Organi Collegiali il 13 luglio 1990.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO